

(N. 1600)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1956  
(V. Stampato N. 2137)*

d'iniziativa dei deputati **SECRETO** e **CASTELLARIN**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 LUGLIO 1956

Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

All'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con l'assegno vitalizio di benemerenzza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

L'assegno stesso è reversibile.

L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole ».

#### Art. 2.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di de-

cadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

#### Art. 3.

All'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

« La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari di gruppo A del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e, almeno, del rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

---

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

Art. 4.

Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della

presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorreti variazioni di bilancio.